



COMUNE di MONTERCHI

*Provincia di Arezzo*

Tel. (0575) 70092 Fax. (0575) 70332

Prot. n. ....

Monterchi, li 7.6.2024

Azienda A.S.L. 8

PEC [ausltoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it)

Prefettura di Arezzo

PEC [protocollo.prefar@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefar@pec.interno.it)

**OGGETTO:** Estumulazioni ordinarie Cimitero comunale di Monterchi -  
Ordinanza

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, in allegato  
alla presente si trasmette l'Ordinanza Sindacale n. 17 del  
3.6.2024 relativa all'oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(Stefano Romolini)



N. 422Pubblicato all'Albo Pretorio  
dal 03/06/2024 al 13/06/2024  
IL MESSO

## COMUNE di MONTERCHI

Provincia di Arezzo

Tel. (0575) 70092 - Mail (protocollo@comune.monterchi.ar.it)

ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 03/06/2024

OGGETTO: ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE DI MONTERCHI

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che, attualmente, nel Cimitero Comunale di Monterchi risulta disponibile un numero molto esiguo di loculi per le tumulazioni ordinarie;

**CONSIDERATE** le difficoltà oggettive legate ai permessi che alcuni Enti sovraordinati dovrebbero rilasciare a questo Ente per la eventuale costruzione di nuovi loculi e che, pertanto, si verifica una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno;

**DATO ATTO** che nella parte più vecchia del Cimitero sono presenti dei blocchi di loculi le cui concessioni, in maggioranza perpetue, risultano essere rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 e le salme risultano tumulate da oltre 50 anni;

**VISTO** l'art. 50, in particolare i commi 4 e 5 del D. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

**VISTO** l'art. 92 del D.P.R. 285/1990 che prevede:

*".....omissis..... Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.....omissis....."* ;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 842 dell'8.2.2011 con la quale è stato ribadito che:

*"la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine che alle concessioni perpetue"*;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria così come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.9.2013, ed in particolare l'art. 127;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere urgentemente ad effettuare estumulazioni ordinarie dai loculi dei blocchi A/V, B/V, C/V, D/V del Cimitero di Monterchi al fine di consentire la nuova concessione degli stessi, previa ristrutturazione;

**RICORDATA** la necessità di informare i congiunti dei defunti tumulati nei citati loculi mediante l'affissione di avvisi all'interno di tutti Cimiteri comunali, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990, art. 82 e seguenti, pubblicazione all'albo Pretorio e mediante notizia sul sito internet istituzionale del Comune;

Tutto ciò premesso,

### **ORDINA**

L'attuazione di una campagna di estumulazioni nel Cimitero Comunale di Monterchi, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, a decorrere dal perfezionamento della documentazione prevista e dei tempi indicati dalle normative vigenti in merito di informativa alla cittadinanza.

Gli atti compiuti in violazione della presente ordinanza sono nulli di diritto.

Il Servizio Cimiteriale e il Servizio Tecnico Comunale, sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- 1) All'Azienda U.S.L.8 di Sansepolcro, Pec- [ausltoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it);
- 2) Alla Prefettura Uff. territoriale del Governo di Arezzo, Pec- [protocollo.prefar@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefar@pec.interno.it);
- 3) All'Ufficio concessioni Cimiteriali ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Monterchi.

Il presente provvedimento è affisso all'interno di tutti i Cimiteri comunali, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990, art. 82 e seguenti, è pubblicazione all'albo Pretorio e ne sarà data notizia sul sito internet istituzionale del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tar Toscana (Legge 06/12/1971 n° 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 entro 120 giorni la sua pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni e orari di apertura del Servizio Cimiteriale nella sede di Via Garibaldi n°1 e/o telefonando allo 0575 70092, interno 22.



IL SINDACO  
ROMANELLI ALFREDO